



Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 74 del 15/09/2015

Classifica: 002.

(6388342)

Oggetto **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO
“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA’ METROPOLITANA DI
FIRENZE PER L’UTILIZZO CONDIVISO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL
COMUNE DI FIRENZE”.**

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	MONTICINI LAURA - PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PERSONALE
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **15 Settembre 2015** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **PALAZZO MEDICI
RICCARDI - SALA QUATTRO STAGIONI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	POLICASTRO GIOVANNI
BASSI ANGELO	RAVONI ANNA
BIAGIOLI ALESSIO	SEMPLICI MARCO
CECCARELLI ANDREA	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
LAZZERINI RICCARDO	
MANNI ALESSANDRO	
NARDELLA DARIO	
PAOLIERI FRANCESCA	
PESCINI MASSIMILIANO	

BARNINI BRENDA COLLESEI STEFANIA FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO FOSSI EMILIANO MONGATTI GIAMPIERO
--

Il Consiglio Metropolitano

PREMESSO che:

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;
- che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, “alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;
- che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all'art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- che l'art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare “le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie” con cui “i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

- che inoltre l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede, tra l'altro, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che con la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al sopra citato CCNL del 22 gennaio 2014 viene ribadito il concetto per il quale il CCNL “[...] *prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore dei due datori di lavoro [...]*”.

RICORDATO che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno già avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e razionalizzazione organizzativa, implementando così le iniziative di attuazione delle politiche di spending review;
- nel mese di marzo 2015 è stata infatti sottoscritta tra i due Enti una prima convenzione per l'utilizzo congiunto della figura del Segretario Generale del Comune di Firenze (convenzione approvata dai Consigli Metropolitano e Comunale rispettivamente con deliberazione n. 3 del 20/01/2015 e deliberazione n. 6 del 09/02/2015);
- il risultato ottenuto è sia un maggiore coordinamento, sia una incisiva riduzione delle spese che i due Enti devono sostenere per tale figura professionale (60% a carico del Comune di Firenze e 40% a carico della Città Metropolitana di Firenze);

CONSIDERATO che:

- la direzione politica di ogni Ente Locale è supportata da idonei “Uffici di Staff” secondo la disciplina di cui all'art. 90 TUEL (D.Lgs. 267/2000);
- anche l'art. 6 della L. 07/06/2000, n. 150 “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” prevede che le attività di informazione degli enti si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa secondo quanto previsto nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e dei servizi personale e nei limiti delle risorse disponibili;
- che le figure di cui ai punti precedenti sono espressamente previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17/6/2014 e tuttora applicabile alla Città Metropolitana ai sensi del punto 1) delle disposizioni

transitorie dello Statuto; l'art. 6 del Regolamento prevede infatti che *“Il Presidente della Provincia dispone di un Ufficio di Gabinetto, di uno Staff e di un portavoce [...]”*;

- la Città Metropolitana di Firenze potrebbe pertanto attivare nuovi contratti con specifiche e comprovate professionalità per l'istituzione di Uffici di Staff a supporto della figura del Sindaco Metropolitano;
- il Sindaco Metropolitano di Firenze intende invece rimarcare l'importanza della progressiva riduzione della spesa corrente della Città Metropolitana favorendo così pratiche di buona condotta amministrativa, partendo proprio dalla costituzione e razionalizzazione dei cosiddetti Uffici di Staff;

RICHIAMATA a tal proposito la nota prot. 0276603 del 20/05/2015 inviata all'Amministrazione Comunale in pari data, con cui la Città Metropolitana, dietro espresso indirizzo del proprio Sindaco Metropolitano, ha richiesto di volere favorevolmente considerare la possibilità di stipulare idonea convenzione ex art. 14 CCNL per un utilizzo condiviso delle figure professionali di Portavoce, Capo Gabinetto e Responsabile della Segreteria del Sindaco;

DATO ATTO che la sopra citata proposta:

- favorisce un processo organizzativo volto all'ottimizzazione ed al coordinamento delle attività richieste in capo alle due figure istituzionali incarnate dallo stesso soggetto, oltre che un effettivo risparmio di spesa in conseguenza della ripartizione dei costi fra i due enti, proporzionata all'effettiva prestazione lavorativa svolta dalle professionalità coinvolte dal presente accordo;
- rispecchia gli obiettivi del Comune di Firenze e della Città Metropolitana nell'ambito di una seria quanto mirata razionalizzazione delle spese, migliorando al contempo l'efficienza e razionalizzare dei processi produttivi e delle procedure;

RITENUTO:

- che l'incremento dei livelli retributivi per il personale che presta servizio in convenzione costituisce un consolidato principio contrattuale, rinvenibile, tra gli altri, nell'art. 45 del CCNL 16 maggio 2001 per i Segretari comunali e provinciali e, per il personale del comparto, nell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- che, in particolare, il richiamato art. 14 riconosce ai lavoratori utilizzati a tempo parziale e nei servizi in convenzione un incremento della retribuzione di posizione e di risultato rispetto al trattamento retributivo ordinariamente spettante;

VISTE le note prot. n. 208373 del 27 luglio 2015 del Direttore Risorse Umane del Comune di Firenze e n. 209239 del 28 luglio 2015 della Dirigente del Servizio Personale della Città Metropolitana di Firenze con le quali viene ritenuto congruo riconoscere al personale che presta servizio a tempo parziale presso la Città Metropolitana un incremento della indennità onnicomprensiva sostitutiva del trattamento economico accessorio in godimento all'atto della sottoscrizione della convenzione, in un range ricompreso tra il 20% ed il 30% per il Responsabile della Segreteria ed il Capo di Gabinetto e tra il 15% ed il 25% per il Portavoce;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze in ordine all'utilizzo delle figure professionali di "Capo di Gabinetto", di "Portavoce del Sindaco" e di "Responsabile Segreteria del Sindaco" da parte della Città Metropolitana, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana, in analogia con quanto previsto nella convenzione già sottoscritta per le funzioni di segretario, ripartiscono le spese riferite all'attività delle tre figure professionali di cui all'art. 1, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:
 - 60% a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);
 - 40% a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)a valere sul trattamento economico applicato ai medesimi come da contratto in essere con il Comune di Firenze;
- il Comune e la Città Metropolitana riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione, alle tre figure professionali un incremento riferito alla sola indennità onnicomprensiva di cui al co. 3 dell'art. 90 in una percentuale pari:
 - al 25% per il Responsabile Ufficio di Gabinetto;
 - al 20% per il Portavoce del Sindaco;
 - al 25% per il Responsabile di Segreteria del Sindaco.Siffatti incrementi sono commisurati ai nuovi impegni richiesti nel supporto alle attività del Sindaco Metropolitano, in misura analoga con quanto previsto dall'art. 14 co. 5 del CCNL del comparto;
- la retribuzione spettante alle tre professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio) continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo,

il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati;

DATO ATTO che la peculiarità delle prestazioni svolte a supporto dei ruoli istituzionali di Sindaco del Comune di Firenze e di Sindaco Metropolitano comportano un aggravio di lavoro che trova giusto ristoro con un adeguamento del trattamento accessorio in analogia a quanto previsto per l'incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale disciplinata dal richiamato CCNL del 22 gennaio 2004;

RISCONTRATO che:

- l'utilizzo promiscuo delle tre figure professionali sopracitate, così come a suo tempo la figura del Segretario Generale, contribuisce a perseguire gli obiettivi di spending review del Comune di Firenze e della Città Metropolitana che vedranno così ridursi le spese di propria competenza per tale tipologia di rapporti di collaborazione;
- il Comune di Firenze ha acquisito la disponibilità dei rispettivi professionisti a svolgere il ruolo di "Capo di Gabinetto", di "Portavoce del Sindaco" e di "Responsabile Segretaria" del Sindaco Metropolitano come risulta dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 325 dell'11/08/2015;

RICORDATO:

- che il divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL previsto dal comma 420 della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) non si applica alle Città metropolitane, bensì esclusivamente alle Province, come espressamente confermato dalla Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- che la Città metropolitana ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- che con rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 63 e n. 64 dell'8/7/2015 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 2015/2017 e quindi al momento non si trova in dissesto né può definirsi ente strutturalmente deficitario;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura all'interno della spesa di personale del bilancio pluriennale 2015-2017 ed in particolare sui capitoli di bilancio 17485 (per rimborso per spese di personale -competenze ed oneri) e 7482 (irap);

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Dirigente della Direzione "Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche" e dal Dirigente della Direzione "Servizi Finanziari";

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto "*Convenzione tra il Comune di Firenze e la Citta' Metropolitana di Firenze per l'utilizzo promiscuo degli uffici di staff del Sindaco del Comune di Firenze*" e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRECISARE** che la convenzione ha una durata di tre anni a partire dalla sua sottoscrizione e comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco del Comune di Firenze;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Comune di Firenze per quanto di competenza;
4. **DI DEMANDARE** alla Direzione del Personale gli adempimenti conseguenti alla attuazione del presente atto;

DELIBERA ALTRESI'

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 7

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 13

Non partecipanti al voto: nessuno

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 10

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente delibera IMMEDIATAMENTE eseguibile

IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Del Regno)

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet**

<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”